

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Norme a favore dei dipendenti e degli ex dipendenti civili e militari dello Stato, di enti e di aziende pubbliche e private e dei lavoratori autonomi, ex combattenti ed assimilati, esclusi dai benefici concessi dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 maggio 1970, n. 336, modificata ed integrata dalla legge 9 ottobre 1971, n. 824, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici, ex combattenti ed assimilati, è stata duramente ed aspramente criticata e, non a torto, definita «legge sbagliata», «legge ingiusta», «legge offensiva», «legge iniqua».

Come è noto, dai benefici concessi dalla citata legge furono esclusi:

i dipendenti civili e militari dello Stato e di altri enti pubblici, cessati dal servizio, per

qualsiasi motivo, anteriormente alla data del 7 marzo 1968;

i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo;

i dipendenti di aziende private ed i lavoratori autonomi;

i dipendenti civili e militari dello Stato e di altri enti pubblici, i mutilati ed invalidi per servizio, le vedove e gli orfani di caduti per causa di servizio.

Malgrado l'impegno assunto in sede competente dai Governi, che si sono succeduti dal

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1970 ad oggi, e malgrado le premure e le sollecitazioni rivolte a parlamentari e uomini politici, sia dalle varie associazioni combattentistiche e di categoria che da gruppi e singoli cittadini, nulla è stato fatto per eliminare l'assurda discriminazione operata dalla legge n. 336. Si rende, pertanto, necessario un provvedimento legislativo che preveda un riconoscimento, anche se tardivo, a favore di coloro che non hanno usufruito di alcun

beneficio, sia di natura economica o di carriera che ai fini pensionistici, pur appartenendo alle stesse benemerite categorie di cittadini.

Il presente disegno di legge si prefigge di attenuare una grave ingiustizia, che ha provocato e provoca diuturnamente reazioni da parte di coloro nei cui confronti la legge n. 336 ha operato una aberrante discriminazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai dipendenti e agli ex dipendenti civili e militari dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, al personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, ai magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, nonchè ai dipendenti di aziende private e ai lavoratori ed ex lavoratori autonomi, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra o per servizio, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra o per servizio, profughi per l'applicazione del Trattato di pace e categorie equiparate, esclusi o comunque non ammessi, per qualsiasi motivo, a fruire dei benefici concessi dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, modificata ed integrata dalla legge 9 ottobre 1971, n. 824, è concesso sull'importo annuo lordo della pensione, già liquidata o da liquidare, un aumento del 20 per cento ovvero del 30 per cento, se trattasi di mutilati ed invalidi di guerra o per servizio o di vittime civili di guerra.

Art. 2.

1. L'aumento di cui al precedente articolo decorrerà dal 1° gennaio 1988 per coloro che siano già cessati o che cesseranno dal servizio alla data anzidetta.

Art. 3.

1. Per coloro che siano titolari di due o più pensioni dirette, indirette o di reversibilità, l'aumento è concesso, a domanda, sulla pensione di importo più elevato.

Art. 4.

1. L'aumento di cui sopra è concesso nella stessa misura agli appartenenti alle categorie indicate all'articolo 1 della presente legge, titolari di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPS, integrata al trattamento minimo.